



LOTTO 1 - SEZ B

“RC INQUINAMENTO”

DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 31.03.2022

alle ore 24.00 del 31.03.2025

Frazionamento Semestrale

Prima rata 31.03.2022/30.09.2022

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.



SOMMARIO

| | |
|------------------|--|
| SEZIONE 1 | DEFINIZIONI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ |
| Art.1.1 | Definizioni |
| Art.1.2 | Descrizione dell'attività |
| SEZIONE 2 | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE |
| Art..2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
| Art. 2.2 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
| Art. 2.3 | Durata del contratto |
| Art. 2.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
| Art. 2.5 | Regolazione del premio |
| Art..2.6 | Facoltà di recesso |
| Art. 2.7 | Modifiche dell'assicurazione |
| Art. 2.8 | Forma delle comunicazioni |
| Art. 2.9 | Oneri fiscali |
| Art. 2.10 | Foro competente |
| Art. 2.11 | Interpretazione del contratto |
| Art. 2.12 | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio |
| Art. 2.13 | Clausola broker |
| Art. 2.14 | Efficacia temporale della garanzia |
| Art. 2.15 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
| Art. 2.16 | Coassicurazione e Delega |
| Art. 2.17 | Rinvio alle norme di legge |
| Art. 2.18 | Trattamento dei dati |
| SEZIONE 3 | NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO |
| Art. 3.1 | Garanzia base "A1" - Assicurazione della RC da Inquinamento |
| | Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione A1 |
| Art. 3.2 | Garanzia base "A2" – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale |
| | Art. 3.2.1 – Oggetto dell'assicurazione A2 |
| | Art. 3.2.2 – Sottolimito spese per interventi di bonifica interni allo stabilimento |
| | Art. 3.2.3 – Condizione di assicurazione |
| | Art. 3.2.4 – Pluralità di autori del danno |
| Art. 3.3 | Garanzia "B" – Beni all'interno dello stabilimento |
| Art. 3.4 | Responsabilità dell'assicurato per fatto degli appaltatori |
| Art. 3.5 | Inserimento stabilimento in corso di polizza |
| Art. 3.6 | Esclusioni |
| Art. 3.7 | Esclusioni garanzia base A1 |
| Art. 3.8 | Esclusioni garanzia base A2 |
| Art. 3.9 | Clausole valide per tutte le Sezioni |
| Art. 3.10 | |
| SEZIONE 4 | NORME IN CASO DI SINISTRO |
| Art. 4.1 | Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro |
| Art. 4.2 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali |
| Art. 4.3 | Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro |
| Art. 4.4 | Ispezioni tecniche e documentazione |
| Art. 4.5 | Datazione dell'inquinamento |
| SEZIONE 4 | MASSIMALI, SCOPERTI/FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO |
| Art. 4.1 | Massimali e franchigie |
| Art. 4.2 | Recupero franchigie |



SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO

ART. 1.1 – DEFINIZIONI

| | |
|---------------------------------------|---|
| ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione |
| POLIZZA | Il documento che prova l'assicurazione; |
| ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| CONTRAENTE: | S.A.P. NA. S.P.A. |
| BROKER | L'Intermediario assicurativo iscritto al RUI nella sez. B di cui si avvale il contraente per la gestione del contratto. |
| BONIFICA | Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana. |
| CONDIZIONI ORIGINARIE | Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale |
| DANNO AMBIENTALE | qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali |
| ELEMENTO INTERRATO | elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna |
| INQUINAMENTO | ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività |
| MATRICI AMBIENTALI | il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere; |
| INTERVENTI DI BONIFICA | ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio |
| MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA | ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi; |
| MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE | l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente |
| PERIODO DI ASSICURAZIONE | il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti |
| PRESTATORI DI LAVORO | tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi; |
| RIPRISTINO POST BONIFICA | interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti |



| | |
|--|---|
| | completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso |
| RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE | insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: <ul style="list-style-type: none">• <u>Ripristino Primario</u> - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;• <u>Ripristino Complementare</u> - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;• <u>Ripristino Compensativo</u> - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo |
| RISORSE NATURALI | <ul style="list-style-type: none">• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;• le acque superficiali, sotterranee e costiere;• il suolo e sottosuolo; |
| SOCIETA' | L'impresa o il gruppo d'Imprese che prestano l'Assicurazione. |
| PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| INDENNIZZO/RISARCIMENTO | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| FRANCHIGIA: | parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato; |
| SCOPERTO: | La parte percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato |
| SPESE | le spese effettivamente sostenute |
| STABILIMENTO | il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura |
| MASSIMALE | la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo |
| <u>DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA GARANZIA "A" - SEZIONE PRIMA</u> <u>ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO</u> | |
| SINISTRO | la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione |
| <u>DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA GARANZIA "A" - SEZIONE SECONDA</u> <u>ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE</u> | |
| SINISTRO | l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale. |



ART. 1.2 – ATTIVITA' ASSICURATA

Gestione di 17 SITI - Impianti STIR, discariche e siti di stoccaggio di seguito indicati:

- IMPIANTI STIR (N.2 INSEDIAMENTI DI TUFINO E GIUGLIANO)
- DISCARICHE - N.8 INSEDIAMENTI: CAVA GIULIANI, SETTE CAINATI, CHIAIANO, MASSERIA DEL POZZO, PAENZANO 1, PAENZANO 2, PIRUCCHI, VILLARICCA
- MANTENIMENTO DISCARICA DI TERZIGNO
- SITI DI STOCCAGGIO n.6: PONTERICCIO DELL'AVERSANA, MASSERIA DEL RE LOTTI A,B,C,D1 E D2, AREA ASI PASCAROLA, PANTANO, MARIGLIANO, TAVERNA (MASSERIA) DEL RE- LOTTO E

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART.2.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia di assicurazione le altre eventuali assicurazioni che i singoli o l'Ente stesso avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare tuttavia avviso a tutti gli eventuali assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART.2.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga di 90gg della presente assicurazione ed in tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ;



2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
 3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART.2.5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili è anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'eventuale variazione degli impianti STIR, delle discariche e dei siti di stoccaggio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente non è obbligata per sinistri accaduti del periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del periodo dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere in ogni modo inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

ART.2.6 – FACOLTÀ DI RECESSO

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

ART.2.7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.



ART. 2.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata od altro mezzo certo (e-mail e/o PEC) indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

ART.2.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.2.10 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il foro competente della residenza del contraente.

ART. 2.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 2.12 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 2.13 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono al Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
- o Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- o Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo email, fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- o I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- o che l'opera del Broker verrà remunerata nella misura del 9% da calcolarsi sui premi imponibili



ART. 2.14 - EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data del 31/01/2011. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

ART.2.15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 2.16 - COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C. La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

ART. 2.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.18 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RC INQUINAMENTO

ART.3.1 - GARANZIA BASE "A1" - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

✓ **3.1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A1**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta negli stabilimenti per:

- (a) morte e lesioni personali;
- (b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- (c) interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART.3.2 - GARANZIA BASE "A2" - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

✓ **3.2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A2**

Fermo quanto previsto dall'Art. 3.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 4.1

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

✓ **3.2.2 - SOTTOLIMITO SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO**

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo di €. 1.000,000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

✓ **3.2.3 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

✓ **3.2.4 - PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO**

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.



ART.3.3 - GARANZIA "B" - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art.3.7, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito di €.1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno ed una Franchigia fissa ed assoluta €. 20.000,00.

ART. 3.4 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

ART. 3.5 - INSERIMENTO STABILIMENTO IN CORSO DI POLIZZA

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

ART. 3.6 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da amianto;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 18;
- j) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- k) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- l) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- m) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- n) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- o) causati da pozzi perdenti;



2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

ART.3.7 - ESCLUSIONI GARANZIA BASE A1

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

Esclusioni

- e) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- f) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

ART. 3.8 - ESCLUSIONI GARANZIA BASE A2

La garanzia della garanzia Base A2 non comprende gli importi risarcibili ai sensi della garanzia Base A1

ART. 3.9 - CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

- 1) L'assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque, effettuate all'epoca della decorrenza della polizza, per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 24 lettera G, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione. La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimito di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) nell'ambito del massimale di polizza.
- 3) A parziale modifica dell'Art. 19 nella sezione "limiti di risarcimento", si precisa che:
 - a) relativamente alla discarica di Chiaiano, si applica un sottolimito per i danni alla falda di unmilione, una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ed una retroattività pari a 31/12/2012.
 - b) relativamente alla discarica esaurita di Terzigno, si applica un sottolimito per i danni alla falda di un milione, una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ed una retroattività pari al 31/12/2013.

ART. 3.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO O PROCEDURA CONCORSALE

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.



Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato. L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

SEZIONE 4 - NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Cod. Civ.) mediante raccomandata email o posta certificata. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art.1915 Cod. Civ.).

ART.4.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 4.3 - OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).



ART. 4.4 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 4.5- DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

SEZIONE 5 - MASSIMALI, SCOPERTI/FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

ART.5.1 – MASSIMALE, SCOPERTO ,FRANCHIGIA E LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | MASSIMALE |
|---|---|
| RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO | € 10.000.000,00 per ogni sinistro € 10.000.000,00 per ogni persona € 10.000.000,00 per cose ed animali |

Il Massimale indicato rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

GARANZIA BASE (A1 e A2): Rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro di €. 20.000,00 (ventimila/00).

Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento di €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 3.2.2);

Sottolimito Sezione 2- Spese per il Ripristino del Danno Ambientale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro/anno (Vedi Art. 3.2.1);

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO (Art.3.3)

sottolimito di € 1.000.000,00 per sinistro/anno.

Franchigia fissa ed assoluta per sinistro € 20.000,00 (ventimila/00).

**Franchigia fissa ed assoluta per tutte le garanzie previste nella presente polizza:
€ 20.000,00 (ventimila/00).**



ART. 5.2 – RECUPERO FRANCHIGIE

L'impresa risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie previste in polizza.

Pertanto, successivamente ad ogni scadenza annuale l'Impresa avrà diritto di chiedere all'Assicurato per iscritto il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire all'Impresa entro 90 giorni dalla presentazione di un elenco dettagliato riportante per ciascun sinistro:

- il numero di sinistro ed il numero di polizza;
- la data di accadimento, di denuncia e di liquidazione;

Tale elenco dovrà essere trasmesso al Contraente per il tramite del Broker.

Se il Contraente/Assicurato, nel termine prescritto, non effettua il pagamento delle franchigie, l'impresa assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto al rimborso delle franchigie, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
